

THOMAS TIEFENBRUNNER

**Commento alla sentenza
della Corte d'Appello di Trento del 7 giugno 2006**

1.- QUADRO NORMATIVO

Con questa sentenza, inedita e non massimata, la Corte d'Appello di Trento – dunque di una città lontana dal mare – ha dovuto valutare le dinamiche di un incidente subacqueo occorso in un lago di montagna durante un'immersione sotto il ghiaccio.

Il caso: cinque subacquei della stessa associazione, affiliati alla F.I.P.S.A.S. (Federazione Italiana Pesca sportiva e Attività Subacquee), di cui un istruttore di secondo grado ed un aiuto-istruttore e tre allievi di secondo grado, si trovavano presso un lago a fare un'immersione sotto i ghiacci. L'immersione non rientrava nell'ambito dell'attività ufficialmente programmata dalla scuola subacquea ed esplicita verso gli allievi di uno specifico corso d'istruzione. Durante questa immersione un problema all'attrezzatura dell'istruttore ha costretto lo stesso ad allontanarsi da solo dal gruppo, che ha proseguito l'immersione senza quest'ultimo: tale allontanamento ha infine causato la morte di un allievo.

Il Tribunale di Borgo Valsugana, prima, e la Corte d'Appello di Trento, poi, hanno condannato l'istruttore e l'aiuto-istruttore per omicidio colposo ex art. 589 c.p..

La sentenza è interessante sotto vari aspetti.

In primo luogo la Corte d'Appello ha statuito che nelle attività subacquee possono esistere oltre ai corsi base anche delle specializzazioni, come quella per le immersioni sotto i ghiacci, che interessa il caso in oggetto. Anche queste specializzazioni, come del resto i corsi base, devono avere delle regole e determinati *standard* minimi al fine di garantire misure idonee che regolino la buona tecnica operativa e che si pongono come parametro di riferimento per garantire i migliori risultati possibili. A tal proposito si evidenzia che la Corte si è spinta ad affermare che tali norme, al massimo livello, vanno individuate nel Manuale della F.I.P.S.A.S. la quale, essendo l'unica federazione affiliata al C.O.N.I., è riconosciuta dal giudice come l'ente più rappresentativo ed accreditato a livello nazionale. Al fine di accedere al corso di specializzazione sotto i ghiacci F.I.P.S.A.S. è necessario che l'allievo sia già in

possesso del brevetto di 2° grado con almeno 40 immersioni o in alternativa essere in possesso del brevetto di 3° grado. Nel caso di specie è risultato, invece dall'istruttoria svolta in primo grado, che i tre allievi non erano nemmeno in possesso del brevetto di secondo grado, in quanto stavano frequentando proprio il corso per tale livello, che dunque non avrebbe consentito l'immersione sotto i ghiacci⁽¹⁾: questa circostanza ha influito non poco sulla decisione della Corte d'Appello.

In secondo luogo la sentenza in commento fa riferimento necessariamente alla posizione di garanzia assunta dall'istruttore e dall'aiuto-istruttore. Nel caso di specie i cinque subacquei erano amici, pur frequentatori della stessa scuola subacquea, e di conseguenza, in astratto, l'immersione avrebbe potuto essere inquadrata nelle cosiddette "immersioni tra amici"⁽²⁾, in quanto non era prevista un'uscita di corso per quel giorno in quel luogo.

La Corte d'Appello ha ritenuto, invece, che anche in un'immersione tra amici, l'istruttore e l'aiuto istruttore, a causa dell'attività pericolosa⁽³⁾ che si apprestano a compiere, così come per la loro qualità di maggiori esperti, ma soprattutto per il fatto che operano in qualità di sovraordinati, dirigendo un gruppo, impartendo istruzioni, fissando criteri e per il loro modo concreto di comportarsi ha determinato, in concreto, la loro assunzione di un ruolo di responsabilità verso gli altri. È il rapporto concertato che si crea in una determinata situazione che va valutato di caso in caso e che determina, o meno, la responsabilità dell'istruttore. Nel caso *de quo* sia l'istruttore che l'aiuto istruttore, prima e durante l'immersione, si erano comportati nei confronti delle persone meno esperte - allievi di secondo grado – sia come organizzatori dell'evento⁽⁴⁾, sia soprattutto come veri e propri "maestri"/"istruttori", impartendo ordini ed istruzioni su come comportarsi (p.es. pianificazione, briefing ecc.). Proprio quest'attività messa in atto dagli imputati ha indotto la Corte d'Appello a ritenere tali comportamenti sufficienti per l'assunzione della posizione di garanzia non seguendo, pertanto, la tesi difensiva degli imputati, che sostenevano, al contrario, come nel caso di specie si fosse trattato di un incontro tra amici appassionati d'immersione, proprio per il fatto che –

⁽¹⁾ Cfr. programma didattico F.I.P.S.A.S. per i corsi di sotto i ghiacci: <http://portale.fipsas.it/LinkClick.aspx?fileticket=5VvSs6bsm60%3d&tabid=643&language=it-IT>;

⁽²⁾ cfr. Cass. pen., 11 ottobre 2011, n. 43640 commentata in questo stesso sito www.diritto-subacquea.it, oltre che in DE FRANCESCO-D'ADAMO, *Responsabilità civile e penale nelle attività subacquee*, Milano, 2011.

⁽³⁾ Cfr. Trib. Milano 5 settembre 1966 che ha ritenuto che qualunque attività di immersione dell'uomo in un ambiente a lui non normale o dove vive, quale l'acqua, può essere considerata "attività pericolosa", principio questo confermato anche dalla sentenza della Corte d'Appello di Trento,

⁽⁴⁾ Poter effettuare un'immersione sotto i ghiacci è necessaria una precisa organizzazione e degli accorgimenti. Confronta a tal proposito il manuale federale d'immersione sotto i ghiacci F.I.P.S.A.S. (versione 2012).

nella loro ricostruzione – era avvenuto al di fuori di schemi di sovraordinazione ed in rapporto paritario.

Va ancora aggiunto che, nel caso di specie, al causa principale che ha fatto scaturire l'incidente, oltre al fatto che i cinque subacquei non avevano attuato quelle cautele minime richieste, è consistita in un problema all'erogatore dell'istruttore. Quest'ultimo anziché chiudere l'immersione per tutto il gruppo con l'opportuna segnaletica, è risalito da solo.

L'aiuto istruttore a sua volta, invece, di chiudere lui l'immersione, violando di fatto una regola non codificata (se nulla é stato concordato prima, se una persona del gruppo ha problemi, tutto il gruppo termina l'immersione), ha ritenuto di poter proseguire con il resto del gruppo l'immersione. Con questo comportamento lo stesso è incorso in varie omissioni. Da un lato non aveva fatto insieme all'istruttore un approfondito e puntuale *briefing* adatto alla particolarità e difficoltà di quel specifico tipo d'immersione. Dall'altro lato non si erano attenuti alle prescrizioni di sicurezza, così come previste dal manuale e dalla didattica di riferimento.

Infatti, uno dei partecipanti al gruppo non era assicurato con moschettone alla sagola ed ha perso contatto sia con la stessa che con i compagni che lo precedevano; è stato ritrovato purtroppo, nonostante le vane ricerche, solamente il giorno dopo la tragica immersione.

A ben vedere, il motivo esatto di questo incidente subacqueo non è emerso dall'istruttoria, ma del resto, la mancata adozione degli *standard* minimi di sicurezza richiesti⁽⁵⁾, come per esempio l'assistenza da terra, l'obbligo della copia e l'obbligo perentorio di non staccarsi dalla sagola utilizzando degli appositi moschettoni, hanno indotto la Corte d'Appello a confermare la sentenza di primo grado, ritenendo sussistente il nesso di causalità e pertanto condannando l'istruttore e l'aiuto istruttore per omicidio colposo.

avv. Thomas Tiefenbrunner

⁽⁵⁾ cfr. op. cit. Manuale Federale sotto i ghiacci F.I.P.S.A.S..